



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

in composizione Interregionale Nord

Procedimento 8/2026/INTERREGIONALE NORD

Provvedimento decisionale del Collegio

Il Collegio dei Probiviri in composizione Interregionale Nord,
a scioglimento della riserva assunta, dato atto che

° in data 8 luglio 2026 è pervenuto presso la Segreteria del Collegio Nazionale dei Probiviri, da parte del Procuratore Associativo, “Atto di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri ex art. 10 regolamento Procura Associativa” - a carico di: - [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante – presidente- pro tempore, con sede in [REDACTED] - [REDACTED] Comitato CSI Milano – email [REDACTED] per “Violazione delle norme di safeguarding in danno del minore [REDACTED] con atto di sospensione dalle attività di squadra U/15 di calcio, come atto punitivo per fatti inerenti i rapporti fra il dirigente e allenatore della squadra e il padre del minore [REDACTED]”; nell’atto di deferimento, il Procuratore Associativo deferiva l’ASD ritenendo sussistente l’illecito associativo in relazione ai valori fondanti del Csi e ai Regolamenti associativi, al fine di richiedere l’accertamento e le sanzioni.

° in data 13.07.2026 il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri con proprio provvedimento nominava il Collegio Interregionale Nord nelle persone dei Probiviri Fabio Luigi Arrigoni (Presidente); Amelia Morgano (componente); Alessandro Spano (componente relatore).

° in data 17.07.2026 il Presidente del Collegio Interregionale Nord convocava le parti all’udienza del Collegio da tenersi per via telematica il giorno lunedì 27 luglio 2026 alle ore 18:00 sulla piattaforma Teams e contestualmente fissava la Segreteria del procedimento presso la Segreteria del Comitato CSI di Milano. Gli atti del procedimento venivano posti a disposizione della parte chiamata.

La parte convenuta non depositava memoria, accettando l’invito a partecipare all’udienza.

In sede di udienza, presenti per l’ASD i signori [REDACTED] (Presidente Asd) e [REDACTED] (Dirigente Asd e Responsabile Safeguarding), nonché il Procuratore associativo, le parti sono state sentite, intendendo le stesse rendere dichiarazioni e rispondere a domande.

I rappresentanti della ASD hanno, in sostanza, richiamato quanto in atti già dichiarato al Procuratore Associativo, ossia: ^ che l’atleta non era stato allontanato, ma semplicemente non convocato per le ultime due gare del campionato; ^ che l’atleta aveva avuto comportamenti non consoni all’interno della squadra, con atteggiamenti di contrasto; ^ che l’atleta, dopo il litigio fra suo padre e il dirigente



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

accompagnatore aveva inviato un messaggio con cui smentiva il genitore; ^ che non vi era collegamento fra l'atteggiamento, anche oppositivo, del padre dell'atleta verso il dirigente accompagnatore e l'allenatore e la decisione di non convocare l'atleta. A domande poste dal Collegio, i rappresentanti della ASD hanno risposto: ^ che la Ads non ha adottato né pubblicato o comunicato ai tesserati il Codice di condotta per il safeguarding, i cui modelli non sono noti al nominato responsabile; ^ che la squadra under 15 in cui militava l'atleta l'anno prossimo non sarà costituita, per mancanza di iscritti e sia l'allenatore e il dirigente accompagnatore di detta squadra non fanno più parte della associazione; ^ che l'anno prossimo la Asd costituirà sei-sette squadre di bambini e ragazzi del luogo.

Il Procuratore Associativo si è riportato all'atto di deferimento, ritenendo sussistente la violazione e contraddittorie con i documenti le affermazioni circa la ragione della non convocazione dell'atleta, insistendo per la affermazione della responsabilità della ASD e rimettendosi quanto alla sanzione.

Il Collegio, non ritenendo necessaria ulteriore istruttoria, si è riservato.

Fatti e motivi del deferimento

Il Procuratore Associativo riferisce nell'atto di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri, in sintesi, che:

* perveniva segnalazione all'Ufficio del Procuratore Associativo a mezzo mail dal sig. [REDACTED], padre del minore [REDACTED] Tesserato CSI con la ASD [REDACTED]. In tale segnalazione venivano enunciate una serie di violazioni in danno del minore. In specie, veniva denunciata la illegittima esclusione del minore dalle attività della squadra ad opera del consiglio direttivo, precisando che tale provvedimento era direttamente collegato alle azioni e diverbi che aveva visto contrapposto il padre del minore e il dirigente addetto alla squadra, nonché l'allenatore. In particolare, il [REDACTED] lamentava la illegittimità di tale provvedimento sotto due profili: 1) quello della privacy; 2) la connessione del provvedimento con i diverbi del padre con la società per i quali il minore non aveva nessuna responsabilità diretta, tanto meno vi era alcun nesso causale.

* viene evidenziato che nell'elenco dei fatti contestati alla ASD da parte del genitore segnalante, assume rilievo il provvedimento di esclusione e conseguente il diritto del minore di non essere discriminato per fatti non imputabili allo stesso.

* Le questioni narrate dal padre dell'atleta circoscrivono il contesto che ha prodotto la "punizione". In particolare, la gara del 14.05.2026 e le vicende che l'hanno contraddistinta con lo scontro verbale fra il padre dell'atleta e il dirigente della squadra, che appare l'elemento scatenante anche della vicenda rilevante dal punto di vista associativo. Quanto accaduto, raccontato dal padre dell'atleta in



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

sede di audizione con la Procura, narrazione a sua volta confermata da un genitore di altro minore compagno di squadra, è stato il motivo dell'emissione del provvedimento dell'ASD contestato. Tale provvedimento non è stato pubblicato sul canale Whatsapp del gruppo squadra, ma inviato a entrambi i genitori dell'atleta.

Ritiene il Procuratore che non sussiste pertanto violazione della privacy (almeno ai fini associativi nell'ottica del Safeguarding), nè il provvedimento può essere considerato illegittimo nella forma, in quanto lo statuto della ASD, così come prodotto dalla stessa, prevede come forma di trasmissione formale anche la notifica a mezzo whatsapp (art. 9), ma che il provvedimento mostra la sua contrarietà ai principi di tutela del minore proprio rispetto al nesso causale fra le azioni del minore e la sua adozione. Invero sul gruppo social della squadra in data 18.05.2026, il Direttivo societario emana un comunicato, nel quale vengono stigmatizzati i comportamenti del "genitore" tenuti nei confronti dell'allenatore, leggendosi: *"la società valuterà provvedimenti disciplinari nei confronti del genitore e, di conseguenza, nei confronti del figlio tesserato (cit)..."*.

Secondo la Procura, tale comunicato conferma che, a fondamento del provvedimento di esclusione dell'atleta vi è l'intento punitivo nei confronti del padre dello stesso in acceso contrasto con dirigente e allenatore della squadra, mentre – sostiene la Procura - non rileva quanto asserito in sede di audizione con la Procura dal presidente e dal direttore tecnico della ASD, i quali hanno giustificato tale provvedimento asserendo essere legato direttamente a condotte maleducate del minore: tale asserzione è ripresa nella relazione Safeguarding, che appare nella forma di scritto difensivo più che di relazione specifica. In considerazione di questo, la Procura evidenzia che il provvedimento nei confronti dell'atleta integra gli estremi di un atto discriminatorio nei confronti del minore, colpito dalla sanzione per punire il padre, rilevando la condotta tenuta dalla ASD censurabile sia dal punto di vista del principio secondo il quale ognuno risponde ed è responsabile delle proprie azioni (sempre vero nei casi responsabilità disciplinare o penale), nonché censurabile anche sotto l'aspetto della tutela dei minori nell'attività sportiva. Il Procuratore Associativo ritiene sussistente la violazione del codice di comportamento e delle prescritte procedure in materia di tutela dei minori nell'ambito delle attività istituzionali del Centro Sportivo Italiano e delle sue affiliate.

Come evidenziato – e ribadito in sede di audizione – i responsabili della ASD contestano tale ricostruzione, rilevando che la non convocazione dell'atleta alle ultime due partite del campionato fosse determinata da normali avvicendamenti nelle rosa e comunque dal comportamento non consono dell'atleta; rilevano altresì che quanto all'allenatore e al dirigente della squadra era stato già deciso



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

di non confermarli per la stagione successiva, talchè avevano reperito altri per le funzioni: questione superata dal fatto che tale squadra non verrà ricostituita.

Si soggiunge che, nella segnalazione del padre dell'atleta vengono riportate condotte di allenatore e dirigente che, non consone al ruolo, hanno determinato screzi e risentimenti diffusi e reciproci, in un clima di elevato contrasto. Da evidenziare che l'atleta non proseguirà il percorso sportivo, quantomeno nella associazione in parola.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che il procedimento attiene a fattispecie concernente atleta minore e la specifica tutela posta a presidio. Norma di riferimento è l'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 28.02.2021 concernente i fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport e l'obbligatorietà di dotarsi di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Tali modelli sono riferimento anche per gli affiliati e i tesserati. In considerazione di questo, il CSI ha predisposto e pubblicato (con ultimo aggiornamento nel giugno 2024) il *Codice di condotta per la prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione nel Centro Sportivo Italiano APS*, nonché le *Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione*. Tali modelli organizzativi – come prescrive la norma di riferimento - dovevano, *a cascata*, essere adottati dalle associazioni e società sportive. Non si tratta, si annota, di una adozione solo formale, bensì comportamentale. Talché “*Le violazioni del presente Codice, se non costituiscono più grave illecito, sono considerate infrazione disciplinare ai sensi dello Statuto e dei regolamenti vigenti del Centro Sportivo Italiano APS*” (art. 5, Codice). Del resto, quanto alle richiamate Linee guida, “*1. Le presenti linee guida si rivolgono ai sodalizi affiliati al Centro Sportivo Italiano APS – e relativi iscritti/e e tesserati/e per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.*” (art. 1, Linee Guida).

L'ambito di esame della fattispecie in atti, da parte del Collegio, concerne il provvedimento adottato nei confronti dell'atleta, posto fuori rosa per le ultime due gare del campionato. In sostanza, si procede per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva che presiedono ogni rapporto di natura agonistica e sociale, nonché in violazione del codice di comportamento e delle linee guida a



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

tutela dei minori, in ragione di comportamenti rilevati come possibili illeciti associativi, di cui si esplicita nell'atto di deferimento.

Ora, da quanto accertato a mezzo della documentazione in atti (documenti allegati, anche dalle parti, come acquisiti, dichiarazioni) emerge che, effettivamente, il provvedimento di esclusione assunto dalla associazione verso il tesserato atleta era derivante e comunque connesso al comportamento del padre (così valorizzato dalla comunicazione *“la società valuterà provvedimenti disciplinari nei confronti del genitore e, di conseguenza, nei confronti del figlio tesserato (cit)...”*) dandosi così corso ad una azione in fatto punitiva, sia pur per un tempo contenuto, che non può che reputarsi non ammissibile e lesiva.

D'altro canto, viene in rilievo il fatto che l'Associazione non ha attivato alcun protocollo di tutela e safeguarding, non avendo peraltro adottato uno specifico modello organizzativo in tema. Ciò si rende evidente nella relazione trasmessa dal responsabile safeguarding all'Ufficio Nazionale (in atti) il cui contenuto è essenzialmente difensivo della ASD e non ricostruttivo dei rapporti associativi, che, del resto, non appaiono chiare al nominato responsabile della ASD, come dallo stesso ammesso in sede di audizione, talchè emerge una omissione di azioni positive atte a risolvere i conflitti insorti, tutelando, in specie, il minore. Tali elementi ascrivono e confermano la responsabilità della ASD per violazione dei principi statutari e regolamentari.

Affermata la responsabilità, quanto agli aspetti sanzionatori va tenuta presente – in specie per le associazioni di base – la difficoltà di risolvere *in proprio* i conflitti che talora incorrono e che le modalità comunicative (quali i social e simili) alimentano anziché contenere, nonché – sotto altro profilo – la complessità di adempiere ad una normativa ancora recente nella sua applicazione, quale quella del safeguarding, purtroppo ancora ritenuta come un orpello burocratico, anziché quale occasione di alimentare la tutela della persona più esposta quale il minore: principi che già innervano i valori del Csi. Si badi, peraltro, che ciò coinvolge appieno i genitori, talora (non tutti) portati ad una sorta di rivendicazione in eccesso di ruolo per i figli, che estremizza i rapporti personali e sociali e che invece va ricondotta ai principi di rispetto e rapporto sportivo e di squadra che informano lo sport in specie di base. Governare i rapporti è compito, pur complesso, delle associazioni. Tale cornice costituisce attenuante, non esimente.

Ulteriormente, necessaria si rivela la adozione di codici di comportamento in tema di safeguarding come la adeguata formazione del responsabile.

Ritiene in conclusione il Collegio che tali violazioni meritino sanzione corredata da disposizioni accessorie volte alla prevenzione anche per il futuro.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

In tal senso, si ritiene di comminare alla ASD [REDACTED] la sanzione della censura, con l'obbligo:

- * di dotarsi, entro l'inizio dei campionati dell'attività sportiva della stagione 2026/2027 e comunque non oltre il 15 ottobre 2026, di specifico *modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione*, che dovrà rendere noto ai tesserati con comunicazione individuale, rendendo al pari loro noto il riferimento del responsabile del safeguarding, trasmettendone copia al Comitato Provinciale di Milano;
- * di far partecipare il responsabile del safeguarding, prima possibile e comunque entro il mese di novembre 2026, a un corso in materia di tutela dei minori e per la prevenzione delle condotte improprie; la partecipazione a detto corso dovrà essere certificata e la relativa documentazione trasmessa – entro un mese dallo svolgimento – al Comitato Provinciale di Milano, il quale vigilerà sull'adempimento e ne riferirà al Collegio.

P.Q.M.

il Collegio dispone:

di comminare alla ASD [REDACTED] la sanzione della censura, con l'obbligo:

- * di dotarsi, entro l'inizio dei campionati dell'attività sportiva della stagione 2026/2027 e comunque non oltre il 15 ottobre 2026, di specifico *modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione*, che dovrà rendere noto ai tesserati con comunicazione individuale, rendendo al pari loro noto il riferimento del responsabile del safeguarding, trasmettendone copia al Comitato Provinciale di Milano;
- * di far partecipare il responsabile del safeguarding, prima possibile e comunque entro il mese di novembre 2026, a un corso in materia di tutela dei minori e per la prevenzione delle condotte improprie; la partecipazione a detto corso dovrà essere certificata e la relativa documentazione trasmessa – entro un mese dallo svolgimento – al Comitato Provinciale di Milano, il quale vigilerà sull'adempimento e ne riferirà al Collegio.

A proposito di detti obblighi, ricorda che “*Il mancato rispetto dei provvedimenti emessi dal Collegio è da intendersi come violazione degli obblighi associativi derivanti dallo Statuto*” (art. 16 Regolamento Collegio Nazionale dei Probiviri). Conseguentemente l'eventuale violazione degli obblighi scaturenti dal presente provvedimento è passibile a sua volta di apertura di procedimenti associativi.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato alla associazione e al Comitato di Milano (anche per gli adempimenti di verifica di cui sopra), nonché al livello nazionale e reso noto con la



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

formula: “[REDACTED]: *sanzione della censura con adempimenti*” e con tale formula vada pubblicato. Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato in versione oscurata, sussistendo i presupposti di opportunità di riservatezza.

Data della sottoscrizione digitale

Fabio Arrigoni (Presidente Collegio Probiviri CSI Interregionale Nord – est.)

Sottoscritto digitalmente

Amelia Morgano (componente)

Sottoscritto per assenso via mail per indisponibilità temporanea di firma

Alessandro Spano (componente relatore)

Sottoscritto digitalmente

E' copia conforme (oscurata) all'originale in atti di Collegio